

(N. 1610-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame dei disegni di legge sulle locazioni

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 marzo 1951 (V. Stampato N. 1794)

d'iniziativa del Deputato ROCCHETTI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 MARZO 1951

Comunicata alla Presidenza il 27 aprile 1951

Proroga degli sfratti nei Comuni che presentano eccezionale penuria di abitazioni.

ONOREVOLI SENATORI. — Il legislatore è dovuto intervenire ripetutamente per regolare la materia relativa agli sfratti nei Comuni che, a causa della guerra o per altro motivo, presentano una particolare deficienza di abitazioni.

Si ebbero così i decreti legislativi del 18 ottobre 1946, n. 290, 23 dicembre 1947, n. 1461, e le leggi 9 agosto 1948, n. 1078, e 23 maggio 1950, n. 253, che regolano e dispongono la possibilità di varie proroghe a favore degli inquilini minacciati di sfratto.

La difficoltà di trovare un nuovo alloggio è talvolta, ancor oggi, così assoluta che questa Commissione deve riconoscere la necessità che, in determinati casi di circostanze, la possibilità di una nuova proroga debba essere ammessa.

Deve essere però una proroga che non dimentichi la particolare condizione di molti proprietari di case, specialmente di modesti proprietari, che anche per necessità della propria abitazione, sarebbero ingiustamente danneggiati dalla concessione di un termine di proroga che, aggiunto a quelli già esistenti, sia troppo lungo.

Ritiene perciò che questa nuova proroga eccezionale allo sfratto da immobili adibiti ad uso di abitazione non debba superare i sei mesi.

Questa è la sostanza dell'attuale disegno di legge del quale, nei termini sopradetti, si propone l'approvazione.

MASTINO, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Nei Comuni di cui all'articolo 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, il Pretore ha facoltà di concedere alla proroga disposta dall'articolo 34 della legge 23 maggio 1950, n. 253, e per i casi in detto articolo previsti, ulteriori proroghe allo sfratto da immobili adibiti per uso di abitazione per un periodo non superiore ad un anno.

Art. 2.

La proroga di cui alla presente legge è estesa agli inquilini dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Ente edilizio di Reggio Calabria e similari.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Oltre la proroga eccezionale prevista dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, fatta salva dall'articolo 34 della legge 23 maggio 1950, n. 253, il Pretore ha facoltà di concedere altra proroga eccezionale allo sfratto da immobili adibiti ad uso di abitazione per un periodo non eccedente i sei mesi.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.